

1782264510

Sentenza del 19 ottobre 2000 n. 489/EL/2000 in tema di
polizza assicurativa per "danni erariali"

* A cura dell'Ufficio Stampa

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente : B. Prota - Relatore : R. Di Pasquale

FATTO

Il Procuratore Regionale, con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 14.10.1999, ha convenuto in giudizio i signori:

- 1 - V. Daniela, Capo dell'Ufficio Ragioneria del Comune di XX (UD);
- 2 - L. Diego, Assessore, Vice Sindaco del Comune di XX (UD);
- 3 - T. Gianfranco, Segretario comunale del Comune di XX (UD);
- 4 - TM. Olvi, Assessore del Comune di XX (UD);
- 5 - C. Maurizio, Assessore del Comune di XX (UD);

per ivi sentirsi condannare al pagamento, a favore del Comune di XX (UD), della somma di lire 7.450.000 complessive, o ad altra ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

La Procura attrice ha riferito che, a seguito di una indagine effettuata, è emerso che il Comune di XX (UD), con delibera n. 180 del 26.3.1997, ha approvato, ai sensi degli artt. 7 e 45 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali (G.U. n. 61 del 14.3.1997), la stipulazione di una polizza assicurativa al fine di coprire "la responsabilità patrimoniale dei dipendenti che svolgono particolari mansioni".

Dalla copia della polizza stipulata con l'Unipol Assicurazioni S.p.A., risulta che detta impresa si è obbligata a tenere indenne il dipendente assicurato da quanto questi fosse tenuto a pagare per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso lo Stato e l'Ente pubblico di appartenenza, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui dovesse rispondere a norma di legge a titolo di responsabilità civile, di responsabilità amministrativa, di responsabilità contabile e formale.

Risulta, altresì, che detta polizza coprirebbe i rischi relativi a sedici dipendenti, con un premio annuo di lire 7.450.000.

Formalmente invitati, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 453/1993 (conv. con legge n. 19/1994), a presentare le proprie deduzioni in merito, ovvero ad essere sentiti personalmente, il dott. Gianfranco T., Segretario Comunale, ha presentato, una memoria scritta, nella quale si è, anzitutto, richiamato all'art. 48 dello Statuto Comunale che espressamente attribuisce al "responsabili degli uffici", non appartenenti alla carriera dirigenziale, le competenze attribuite della vigente normativa ai dirigenti stessi, nonché all'art. 23 della legge n. 816/1985, confermato dall'art. 18 della L.R. n. 46/1996, secondo i quali il Comune e la Provincia possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti "contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato", per affermare la legittimità di una assicurazione stipulata a favore dei vertici burocratici del Comune stesso.

Il favorevole esame della delibera in questione da parte del CO.RE.CO. - unitamente alle considerazioni sopra richiamate - escluderebbero, pertanto, a suo dire, l'esistenza della "colpa grave", necessaria per la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile.

Il sig. Diego L., assessore, sentito personalmente, ha confermato quanto affermato in una sua memoria scritta circa l'iter seguito dalla deliberazione in esame, proposta dal Capo dell'Ufficio Ragioneria comunale ed approvata solo dopo un approfondito riesame da parte del Segretario comunale.

La sig.ra Daniela V., Capo dell'Ufficio Ragioneria, chiamata in causa dal L., nella sua memoria ha evidenziato l'insussistenza di una normativa esplicitamente contraria alla stipulazione di una polizza assicurativa "per danni erariali"; ha, altresì, sottolineato l'utilità della polizza sottoscritta, che garantisce l'Amministrazione comunale per i danni causati, direttamente o indirettamente, all'Ente dai propri dipendenti; ha ritenuto legittima l'estensione ai Responsabili dei Servizi della assicurazione prevista dall'art. 23 della legge n. 816/1985 per i soli amministratori comunali e provinciali; ha messo in evidenza la tendenza dell'ordinamento a favore di "assicurazioni di R.C. professionale con oneri a carico delle Pubbliche Amministrazioni", rilevabile tra l'altro dalla legge n. 216/1995 e dal citato C.C.N.L. del 6.7.1995; si è richiamata - infine - a quel fenomeno definito "il terrore delle firme", diffusosi tra i pubblici funzionari "grazie all'indeterminatezza e contraddittorietà del quadro normativo ed all'elevato numero di indagini penali e contabili", fenomeno che può trovare idoneo strumento di contrasto con la stipula di polizze assicurative a favore dei medesimi.

Infine, i sig.ri Maurizio C. e Olvi TM., assessori, sentiti personalmente, hanno fatto presente che la delibera relativa all'assicurazione - stipulata con l'Unipol - è stata approvata solo dopo che gli organi interni, dissipando le perplessità della Giunta, hanno confermato la piena conformità della stessa alle disposizioni contenute nell'art. 7 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali.

La Procura regionale, non accettando tali declinatorie, quali giustificazioni del comportamento censurato, ha, in data 14.10.1999, depositato atto di citazione nei confronti dei nominati, sulla base delle considerazioni seguenti.

Le responsabilità civili, penali e amministrativo-contabile, in cui possono incorrere i dipendenti pubblici, hanno diverso fondamento: infatti, la prima, fondata sul principio del *neminem laedere* è riferibile ai rischi relativi ai danni causati a terzi, mentre la responsabilità amministrativo-contabile si riferisce ai danni causati, nell'esercizio delle proprie funzioni, all'Ente di appartenenza o ad altro Ente pubblico (art. 1 della legge n. 20/1994) e trova la sua causa nella violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi di servizio.

La polizza stipulata con l'UNIPOL, coprendo rischi per danni derivanti a terzi, compreso lo Stato e l'Ente di appartenenza, prevede (come del resto esplicitamente dichiarato) ipotesi di responsabilità civile ed ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.

Ora è di chiara evidenza che le disposizioni normative, richiamate in sede di controdeduzioni, ed in particolare l'art. 7 del C.C.N.L., applicabile all'area della dirigenza locale, si riferiscono - anche letteralmente - al "rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di servizio" per di più escludendo, in aperta coerenza con l'art. 1 della legge n. 20/1994, fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

In altri termini, un Ente territoriale è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio i rischi gravanti sul personale dirigenziale per i soli danni c.d. "indiretti", sempre che non imputabili a titolo di dolo o colpa grave, escludendo in ogni caso i rischi per i danni c.d. "diretti".

Ancorché la citata norma del C.C.N.L. riguardi l'area dirigenziale, la P.R. ritiene che, almeno nei Comuni di minori dimensioni, essa possa essere applicata anche ai responsabili dei servizi appartenenti ad altre carriere, ove su questi comunque gravi la gestione dell'Ente, con ciò aderendo alle tesi avanzate dagli "invitati"; tale adesione non può, comunque, non riguardare che le sole ipotesi di responsabilità civile connesse a fatti od omissioni commessi con colpa semplice.

Le tesi difensive del Segretario Comunale e del Capo dell'Ufficio Ragioneria oltrepassano i limiti suddetti, in quanto ritengono legittimo assicurare i dipendenti da qualsiasi rischio patrimoniale, derivante dall'espletamento del proprio servizio.

Tale tesi non tiene conto del fatto che l'Ente, in tal modo, porrebbe a proprio carico l'onere di un premio assicurativo corrisposto a favore di dipendenti per i danni patrimoniali conseguenti ad una violazione gravemente colposa degli obblighi di servizio gravanti sui medesimi nei confronti dell'Ente stesso. In altri

termini, il Comune paga l'assicurazione per coprire i rischi connessi ad inadempimenti dei doveri d'ufficio del dipendente stesso.

Ciò senza contare che, come – talvolta - ha avuto modo di sottolineare anche la Sezione, la responsabilità amministrativa va sempre più assumendo aspetti sanzionatori nei confronti dei dipendenti pubblici.

Per quanto concerne, poi, l'osservazione della V. circa il diffuso fenomeno del "terrore delle firme", rileva il P.R. che la serenità del funzionario "rappresentante" dell'Ente è assicurata dalla limitazione della sua responsabilità ai soli fatti dolosi o gravemente colposi, posizione ben più vantaggiosa di quella di un qualsiasi altro soggetto, chiamato a rispondere anche per fatti solo semplicemente colposi.

Nella specie, appare di tutta evidenza la responsabilità degli organi amministrativi, Segretario Comunale e Capo dell'Ufficio Ragioneria, ma non può escludersi anche una responsabilità dei componenti della Giunta che approvarono la delibera in parola; questi hanno concordemente affermato di aver deliberato solo dopo un attento e, sembra, ripetuto esame della questione da parte degli organi amministrativi comunali: da persone di buon senso dubitarono, a loro detta, della legittimità di una assicurazione a favore dei dipendenti con oneri a carico del bilancio comunale; ma proprio perché dubbiosi non potevano rimettersi acriticamente alle affermazioni di quanti, in definitiva, avrebbero tratto giovamento dalla delibera in approvazione.

Un superficiale esame della polizza avrebbe consentito di notare che non erano stati esclusi fatti od omissioni gravemente colposi, come esplicitamente indicato nella norma del C.C.N.L., sopra richiamata, e che la polizza non era limitata alla sola responsabilità civile, dal momento che le garanzie erano estese anche ai casi "di responsabilità amministrativa, di responsabilità contabile e formale". Se si tiene conto che senza la loro approvazione la polizza non sarebbe stata stipulata appare alla P.R. difficile ritenerli esenti da responsabilità.

Rilevato che per detta polizza è stata corrisposta per il biennio 1997-1999 la somma complessiva di lire 14.900.000, osserva il P.M. che la medesima può ritenersi parzialmente legittima per quanto attiene alle ipotesi di responsabilità civile (limitatamente a comportamenti semplicemente colposi), per cui il relativo importo non costituisce danno ed il premio va depurato in tal senso.

Nell'impossibilità di procedere ad una effettiva quantificazione del danno, pur nella certezza dell'esistenza del medesimo, la P.R. ritiene che i maggiori oneri costituenti danno possano quantificarsi, con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura del 50%, ripartito in parti uguali tra gli invitati.

Conclusivamente i nominati signori vengono chiamati ad una responsabilità (a titolo non esplicitato se di colpa grave o dolo) per l'importo che viene calcolato in complessive lire 7.450.000, o ad altra ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

In data 5.1.2000, il convenuto T. Gianfranco, Segretario del Comune di XX, elettivamente domiciliato in Udine, Piazza del Duomo, n. 12, presso lo studio dell'avv. Marco M., che lo rappresenta e difende, deposita memoria di costituzione in giudizio.

Lamenta questi il sostanziale mutamento della *causa petendi* esposta in citazione, rispetto all'invito, per la minor somma quantificata; e, ciò essendo venuti meno i motivi di illiceità della spesa per acclarata legittima estensione delle previsioni normative sulla copertura assicurativa dei dirigenti pubblici anche a favore dei responsabili degli uffici comunali, con conseguente legittima corresponsione del premio per responsabilità civile per i comportamenti semplicemente colposi.

L'esistenza di specifica norma statutaria, introdotta dal Consiglio comunale di XX (Del. 27.12.1995), ha idoneità ad escludere la colpa grave del deducendo.

Detta norma, nel determinare il criterio di riparto tra i compiti di gestione del Segretario e quelli dei responsabili degli uffici, estende le attribuzioni del primo, giacché il Comune di XX è privo di figure dirigenziali. Ciò legittima l'avvio della fase di selezione di un Assicuratore per la copertura della responsabilità professionale di dipendenti, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza dell'epoca.

Il T.A.R. (Piemonte, Sez. II, 27.10.1995, n. 568) ha ritenuto che l'indirizzo legislativo (a partire dal D.Lg.vo n. 29/93) di conferire autonomia decisionale ai burocrati apicali, con esclusiva correlata responsabilità, ha

consigliato una limitazione delle ripercussioni negative, di tal che si presume l'esistenza di un principio che, preso atto del mutato assetto istituzionale (che riserva alla componente elettiva la sola programmazione politica), consenta l'estensione di forme assicurative a favore della direzione amministrativa.

Ancora il T.A.R. (Piemonte, Sez. II, 24.3.1997, n. 172) ha notato come l'imprevedibile aggravio di responsabilità (in capo ai dirigenti) legittimi il Comune a provvedere ad una tutela assicurativa, giusta la norma di cui all'art. 23 della L. 816/1985, che va riferita non solo agli amministratori, ma anche ai dirigenti ed al Segretario comunale, attesi i poteri gestionali loro conferiti.

L'introduzione della citata norma nello Statuto del Comune costituisce la base giuridica a giustificazione dell'attivazione di copertura assicurativa, che, per precisione, ha per destinatari solo i responsabili dei servizi comunali. Tale assetto giuridico ha preceduto il riconoscimento, a livello legislativo, della equiparazione (nei Comuni minori) dei dirigenti con i Responsabili degli Uffici (cfr. art. 6, c. III, L. 15.5.1997, n. 127). Di tal che non guarda al livello di inquadramento del singolo preposto, ma alla posizione apicale nel servizio.

Anche la Corte dei conti, nei casi di erronea applicazione di norme di controversa interpretazione, riconosce rilevanza nel determinare il grado di colpa; rilevanza che dovrà essere riconosciuta al deducente per il parere formulato, peraltro, con riferimento ad atto (bozza di Capitolato) predisposto da professionista esterno (Broker), non rientrando tale materia nella consueta tecnica ed esperienza del Segretario.

Del resto, nel valutare il contenuto del contratto non può non tenersi conto del principio secondo cui "l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per il caso di colpa grave", art. 1900, c. I, codice civile (Cass. Civ. 21.11.66, n. 2779). E, dalle clausole (norme che regolano l'assicurazione della responsabilità patrimoniale) non emerge alcun patto contrario dal quale possa ricavarsi la volontà di estendere la copertura assicurativa alla "colpa grave".

Ne discende una netta differenziazione nella concreta operatività della copertura assicurativa.

Per la responsabilità civile (peraltro non rientrante nel *petitum* procuratorio) vi è una sua operatività.

Per la responsabilità amministrativa in senso proprio, viene meno - per quanto detto - la stessa configurabilità di un rischio indennizzabile. Tale impostazione definitoria dei rischi rispecchia una situazione anteriore alla legge 20.12.1996, n. 639, che ha tolto rilevanza alla semplice condotta colposa.

Conclusivamente chiede reiezione della domanda.

In data 5.1.2000, i convenuti TM. Olvi, L. Diego e C. Maurizio, assessori, elettivamente domiciliati in Udine, Via Aquileia, n. 22, presso lo studio dell'avv. Enrico B., che li rappresenta e difende, si costituiscono in giudizio con comparsa di risposta.

Rappresentano che la contestata delibera n. 180/1997 è stata adottata su proposta del Capo dell'Ufficio di Ragioneria, V. Daniela, dopo esame del Segretario comunale, con parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio nonché del responsabile dell'ufficio di ragioneria. L'iniziale perplessità dell'organo elettivo, che comportò un rinvio per approfondimento, fu superato da conferma di legittimità degli organi tecnici che la presentarono quale atto urgente e necessario, sostanzialmente dovuto.

Chiedono che venga graduato l'addebito tenendo conto della maggiore partecipazione causativa all'evento lesivo del proponente, che, non avendo i predetti delega alle finanze né profonde cognizioni tecnico-giuridiche, la causa dell'evento *de quo* va riferita ai funzionari (cfr. C.d.c., SS.RR., 5.6.96, n. 33/A) sulle cui valutazioni fu fatto affidamento (C.d.c., Sez. giur. Veneto, 17.4.1997, n. 307).

Per il biennio 1997-98 fu sostenuta la spesa di lire 14.900.000, che, giacché ritenuta parzialmente legittima dalla P.R. per quanto attiene all'ipotesi di responsabilità civile, il danno viene quantificato nella misura del 50% (lire 7.450.000).

Contestano i nominati tale quantificazione, giacché l'eventuale inserimento in polizza della clausola di rivalsa nei confronti dei dipendenti per fatti determinati da colpa grave comporterebbe la riduzione del premio "ad un

25% del premio" corrispondente a lire 3.725.000 (cfr. nota dell'assicuratore dd. 15.12.99 s.n.).

Ed, inoltre, la polizza non copre i fatti e le omissioni di natura dolosa (cfr. clausola n. 2/4).

Conclusivamente chiedono, in via principale, declaratoria di esenzione da responsabilità ed, in subordine, riquantificazione dell'addebito in lire 3.725.000 da ripartirsi fra i convenuti in ragione dell'apporto causale.

In data 16.12.1999 la P.R. deposita istanza di rinvio dell'udienza di discussione (già fissata per il giorno 25.1.2000) per mancato buon fine della notifica dell'atto introduttivo alla convenuta V. Daniela; rinvio accolto con fissazione dell'odierna udienza.

In data 16.5.2000, la convenuta V. Daniela Capo del-l'Ufficio Ragioneria del Comune di XX, elettivamente domiciliati in Udine, Largo dei Pecile, n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio S., che la rappresenta e difende, si costituisce in giudizio con memoria difensiva.

La nominata, con compiti di gestione dei settori Ragioneria e Tributi, Contabilità ed Economato nonché Personale, rappresenta che, ricevuta proposta di assicurazione dal Broker in questione, ha provveduto, ritenendola in linea con la legge n. 816/1985, ad inoltrarla in sede di Giunta, che ha approvato la del. n. 180 dd. 26.3.1997, positivamente controllata dal Comitato di controllo.

Contesta le conclusioni procuratorie, ritenendo logica, dopo la vigenza della legge n. 142/1990, con cui sono stati delegati alla firma (con connessa responsabilità) i dirigenti al posto degli amministratori (assicurati *ex lege* n. 816/85), l'interpretazione estensiva a favore dei funzionari.

Non v'è clausola dalla quale si possa desumere che il Comune paghi per copertura assicurativa per colpa grave o dolo dell'assicurato (ossia Comune e singoli funzionari).

Le clausole della polizza Unipol non derogano all'art. 1900 c.c., secondo il quale "l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicuratore deve rispondere".

Assume che, così, il Comune tutela se stesso essendo coperto per i sinistri causati (con dolo e colpa grave) dalle persone di cui debba rispondere, ma non è coperto (né lo sono i dipendenti) per i sinistri causati con dolo o colpa grave.

Quindi, la responsabilità amministrativa (ex lege n. 20/1994) resta esclusa ed il premio, perciò, non ha trovato aumento per detto rischio.

All'odierna pubblica udienza, dopo l'esposizione del Magistrato relatore, vien data la parola, nell'ordine, agli avvocati Antonio Enrico B., Marco M. e Luigi S., tutti con dettagliata esposizione hanno illustrano la posizione dei rispettivi assistiti, confermando sostanzialmente le tesi difensiva rappresentate con le prodotte memorie (di cui si è puntualmente riferito).

In particolare l'avv. B. ha evidenziato che per gli assessori, i quali devono svolgere attività per mandato elettivo, va tenuto nel debito conto il fatto che ai medesimi non è richiesta una conoscenza specifica della tecnica giuridica, pur tuttavia i medesimi, peraltro non promotori dell'iniziativa, chiesero un approfondimento affidandosi in definitiva al parere dei funzionari. Conclusivamente chiede, in subordine, la graduazione dell'addebito.

L'avv. M., premesso che è in affioramento un generale principio di assicurabilità, conferma la correttezza del parere del T., segretario comunale, conferma il richiamo all'art. 1900 del c.c., che impone patto contrario espresso. Conclusivamente il modulo contrattuale utilizzato (che giudica superato) non consente l'estensione della indennizzabilità per danno conseguente a dolo o colpa grave. Conclusivamente giudica inconfigurabile la domanda del Procuratore Regionale.

L'avv. S., confermata la tesi di cui in memoria, evidenzia in particolare l'esigenza che giungano al più presto, eventualmente anche in sede giurisdizionale, principi regolanti la materia, considerata la frammentarietà della

normativa esistente. Anche per consentire una verifica dell'entità dei premi, come avviene per l'infortunistica, basata su precisi dati statistici.

Il P.M., avuta a sua volta la parola, evidenziato come in sede operativa la nozione di responsabilità amministrativa non appare ben compresa; sottolinea che, in vero, nessuna norma ne prevede la risarcibilità. E, nella polizza all'esame - al contrario - questa è compresa, giacché (con riferimento alla clausola di cui al punto 2.4) ciò che non è escluso è compreso. Quindi, trattasi chiaramente di polizza che concerne la responsabilità amministrativa. L'assicurabilità è legittima limitatamente ai danni che rimarrebbero a carico del Comune, pertanto accollarsi l'onere di premi che dovrebbero gravare sui singoli assicurati costituisce una non consentito atto di liberalità (fatti salvi - ovviamente - i casi in cui vi sia specifica norma). Conclusioni come in citazione con conferma anche del *quantum* ivi riportato.

Dopo brevi repliche, da parte dei difensori costituiti, la causa è assegnata a sentenza in tale stato.

Considerato in

DIRITTO

In primis, ritiene il Collegio di procedere ad una breve analisi del contratto di assicurazione per cui è causa, ai fini dell'individuazione dei limiti contrattuali sia soggettivi che oggettivi.

Il contratto stipulato con l'UNIPOL-Assicurazioni è stato emessa il 24.4.1997, con decorrenza 6.5.1997 e premio annuale di lire 7.450.000.

Esso è costituito da una serie di atti: innanzitutto la c.d. "Parte B", comunemente chiamata (in senso stretto) "polizza", la quale - per espresso richiamo - è integrata, dal libretto denominato "Parte A" ed. 1.7.1989, a sua volta comprendente "Norme che regolano l'assicurazione in generale", "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi", "Condizioni speciali di assicurazione" (che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi qui indicati), nonché dalle "Condizioni Aggiuntive" (operanti solo se richiamate nella c.d. "Parte B" della polizza). Infine, formano parte integrante della polizza anche i "Fogli da n. 1 *usque* 5", che definiscono in particolare la specificità del contratto.

Trattasi, come meglio potrà constatarsi successivamente, di un congegno contrattuale, privo di linearità e di chiarezza, non solo per le interconnessioni sottese, ma sopra tutto per il richiamo di nozioni giuridiche non esattamente definite nonché per le ampie enunciazioni, che, in virtù delle successive limitazioni, restano - sostanzialmente - svuotate di contenuto. Soltanto in sede interpretativa potrà, quindi, addivenirsi all'individuazione del reale contenuto della polizza.

La menzionata "Parte B" indica quale contraente/assicurato il Comune di XX per l'attività di "pubblico impiegato presso il Comune di XX" (sic), il quale dichiara di non svolgere l'attività di "capo servizio" (sic) mentre il foglio aggiuntivo n.1 - individua, ai fini del calcolo del premio, le "persone assicurate" in numero di 16 dipendenti con qualifica compresa fra la V e la VII, con conseguente premio netto *pro capite* di lire 333.655. In tale sede il Comune di XX è indicato esclusivamente come "contraente", che - come noto ed ivi indicato - è il soggetto che stipula l'assicurazione; mentre - per definizione - l'assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Individuata la posizione dei soggetti, l'analisi va spostata al profilo oggettivo.

L'art. 13 della c.d. "Parte A" indica, quale "Oggetto dell'Assicurazione", la responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati che l'Assicurato è tenuto a pagare, con estensione alla responsabilità che possa derivare all'assicurato per fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere (il tutto con esclusione dei particolari rischi di cui al successivo art. 16).

Vi sono, poi, alcune "Condizioni speciali", anch'esse facenti parti della c.d. "Parte A" (espressamente richiamata), che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando la polizza sia riferita ad uno dei rischi ivi contemplati. E' qui compresa, al punto 9, una serie di limitazioni per l'assicurazione prestata al Comune; limitazioni, che mal si adattano alle altre regole contrattuali; ma che tuttavia, in caso di contestazione, possono formare oggetto di valutazione in virtù della concatenazione dei richiami di cui si è

detto. Ad es. è qui espres-samente enunciato: "L'assicurazione è prestata al Comune unica-mente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi ... con esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento di funzioni ... amministrative". Clausola fortemente riduttiva, che, pur in contrasto con quanto sopra ricordato, riconduce il Comune dalla posizione di mero contraente a quello di vero e proprio assicurato.

Ancora, nei "Fogli aggiunti 1-5" l'oggetto dell'assicurazione è indicato al punto 2.1; è qui previsto che l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (che in "Parte B" è indicato essere il Comune) di quanto questi sia tenuto a pagare per perdite patrimoniali involonta-riamente cagionate a terzi "compreso lo Stato" e "l'Ente pubblico di appartenenza" (sic) in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui (l'assicurato) debba rispondere a titolo di responsabilità civile, ammini-strativa, contabile e formale. L'assicurazione, che vale per la "sola" personale e diretta responsabilità dell'Assicurato (punto 2.1.) non è valida per le perdite patrimoniali conseguenti ad "azioni od omissioni dolosi da chiunque commessi" (punto 2.4).

Trattasi, quindi, di un congegno contrattuale, connotato da marcata anfibiaologia, tuttavia il Collegio ritiene che il contratto *de quo* sia – sostanzialmente – inquadrabile nella particolare figura dei contratti a favore di terzi, per quanto specificamente riguarda la responsabilità amministrativa, contabile e formale.

Ciò, peraltro è confermato non solo dall'individuazione in polizza dei soggetti assicurati ("persone assicurate n. 16" con l'indicazione delle relative qualifiche e delle relative aree operative, cfr. foglio allegato n. 1), ma anche da quanto indicato al Foglio n. 4, punto 2.6, laddove è chiaramente enunciato che l'assicurazione è operante sino a concorrenza di lire 1.000.000.000 = Unico "per persona", restando inteso che nel caso di "concorso di responsabilità di più pubblici impiegati" fermo il massimale fissato "per ciascun assicurato" la compagnia non potrà essere esposta per più di 3 miliardi per il caso di "responsabilità ricadente su più titolari della garanzia".

In secondo luogo ritiene il Collegio che, benché la polizza esplicitamente richiami, quale normativa regolante i rapporti contrat-tuali, sia la c.d. "Parte A" sia i "Fogli aggiuntivi 1-5", nel caso di clausole confliggenti, questi ultimi siano prevalenti per la loro natura di specialità.

Pertanto, l'oggetto dell'assicurazione va precipuamente indi-viduato nel punto 2.1 dei "Fogli aggiuntivi".

Qui l'UNIPOL si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso lo Stato e l'Ente pubblico di apparte-nenza, in conseguenza di atti, di fatti o di omissioni di cui debba rispondere a norma di legge a titolo di responsabilità civile, ammini-strativa, contabile e formale (tale enunciazione va – peraltro – definita, nella sua esatta portata, con le limitazioni di cui al successivo punto 2.4, che esclude la risarcibilità delle perdite patrimoniali derivanti da azioni od omissioni dolose).

Tale disposizione contrattuale oltre a definire l'intendimento delle parti circa l'oggetto dell'assicurazione, offre lo spunto per confermare quanto sopra detto in ordine alla natura di contratto a favore di terzo. Infatti, una interpretazione letterale della locuzione "L'assicurazione vale per la sola personale diretta responsabilità dell'Assicurato", che, ove dovesse individuarsi nel Comune (come indicato in polizza Parte B), comporterebbe un completo svuotamento dell'oggetto, almeno per quel che attiene alla responsabilità ammini-strativo-contabile, che, come noto, è personale (ossia della persona fisica).

Anche la successiva espressione "decesso dell'Assicurato" denuncia la sopra individuata natura del contratto. Conclusivamente sul punto trattasi di polizza a favore di terzi, ossia, come già detto, dei dipendenti individuati per la funzione e qualifica al foglio "1".

Ordunque, a parte la responsabilità civile, che a norma dell'art. 28 della Costituzione si estende allo Stato ed agli enti pubblici, ed a prescindere dalla responsabilità formale (che si ritiene richiamata in forma meramente tratatizia), il Collegio ritiene di dover considerare più in particolare l'ambito ed i limiti dell'assicurazione con riferimento alla responsabilità amministrativo-contabile.

Attiene questa, come correttamente sostiene la Procura regio-nale, a danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni all'Ente di appartenenza o ad altro Ente pubblico; essa è "personale" e trova la sua causa nella violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi di servizio come contempla l'art. 1 della legge 14.1.1994, n. 20, che è diretta attuazione dell'art. 28 della Costituzione che dispone (tra l'altro) che i funzionari e i

dipendenti degli Enti pubblici sono "direttamente" responsabili "secondo le leggi... amministrative"; responsabilità che non si estende agli Enti pubblici (giacchè, come noto, a questi si estende esclusivamente la responsabilità civile). Va ancora ricordato, come sostenuto anche in giurisprudenza, che l'impiego sempre più ricorrente del potere riduttivo conferisce alla condanna per responsabilità amministrativo-contabile natura più sanzionatoria che risarcitoria; e, appare ovvio che la sanzione vada posta a carico di colui che - per violazione dei doveri d'ufficio - viene sanzionato.

Peraltro, la responsabilità amministrativo-contabile può trovare origine esclusivamente in un comportamento "doloso" o "gravemente colposo". Per espressa clausola limitativa (cfr. punto 2.4, lett. a) la polizza esclude il caso di dolo, del resto anche l'art. 1900 del c.c. prescrive che l'assicuratore non è obbligato per danni cagionati da dolo del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.

La forma assicurativa resterebbe quindi limitata al caso di comportamento "gravemente colposo". Alcuni difensori hanno eccepito, al pubblico dibattimento, che non ricorre il patto contrario richiesto dall'art. 1900 c.c. circa l'ammissibilità di un risarcimento conseguente a colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, per cui l'assicuratore non risponderebbe neppure in tale caso e l'ipotesi procuratoria resterebbe così inconfigurabile.

A prescindere dal fatto che la citata norma va riferita ad assicurazione di "sinistri" (nel caso all'esame si appaleserebbero, per affinità, più confacenti i principi desumibili dall'art. 1917 c.c. riguardante l'assicurazione per responsabilità civile, fattispecie che come già detto copre ogni rischio escluso quello derivante da dolo), va, comunque, ricordato che la polizza, ammettendo a risarcimento la responsabilità amministrativa con contestuale esplicita esclusione dei fatti dolosi, implicitamente ammette configurabilità di fatti gravemente colposi. Diversamente opinando in nessun caso l'assicuratore sarebbe tenuto a risarcimento con conseguente nullità del contratto in parte qua, per carenza assoluta di rischio. In tal caso, peraltro, la sussistenza di danno erariale sarebbe *in re ipsa* giacchè il Comune avrebbe assunto a proprio carico una spesa priva di contropartita, quindi assolutamente inutile.

Conclusivamente sul punto risulta che il Comune ha stipulato una polizza per assicurare n. 16 dipendenti appartenenti ad aree diverse con qualifica funzionale V, VI e VII (oltre che per l'ipotesi di responsabilità civile) per i danni erariali che i medesimi dipendenti possono essere chiamati a risarcire nei confronti dello stesso Comune o di altri enti pubblici, ponendo a carico del proprio bilancio (e quindi in definitiva della collettività) gli oneri per sostenere i relativi premi.

Ove si dovesse dar credito a quel filone giurisprudenziale che configura la natura sanzionatoria della condanna conseguente a responsabilità amministrativa, si dovrebbe necessariamente ammettere l'illiceità della causa ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. costituendo la copertura del "rischio-sanzione" un modo per aggirare l'applicazione di una norma imperativa, quale è - appunto - il principio generale di responsabilità personale; consegue che non è consentito trasferire il relativo rischio ad altro soggetto pubblico. Del pari in frode alla legge apparirebbe il contratto che anziché assicurare direttamente il rischio-sanzione avesse, quale oggetto della controprestazione, una obbligazione civilistica pecuniaria di una somma pari alla sanzione.

Il Collegio, quindi, ritiene che un Ente pubblico può coprire con assicurazione esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa ove si verifichi l'evento temuto. Pertanto, è priva di giustificazione e, come tale causativa di danno erariale (per distrazione illecita di risorse destinate a fini diversi) l'assicurazione di eventi per i quali l'Ente non deve rispondere in quanto non rappresentano un "rischio" per l'ente medesimo (cfr. C.d.c., Sez. I, 29.11.1990, n. 254).

Condivide il Collegio l'impostazione procuratoria ove si afferma che la responsabilità civile non rientra nell'ipotesi testé indicata e ciò non soltanto perché non sono rinvenibili norme autorizzatorie, ma - altresì - perché tale esclusione risponde alla logica del sistema.

Infatti, le disposizioni normative, richiamate in sede di contro-deduzioni, ed in particolare l'art. 7 del C.C.N.L., applicabile all'area della dirigenza locale, si riferiscono - anche letteralmente - al "rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di servizio".

In altri termini, un Ente territoriale è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio i rischi gravanti sul

personale dirigenziale per i soli danni c.d. "indiretti", se non imputabili a titolo di dolo o colpa grave, escludendo in ogni caso i rischi per i danni c.d. "diretti".

Ancorché la citata norma del C.C.N.L. riguardi l'area dirigenziale, la P.R. ritiene, con piena adesione del Collegio, che, almeno nei Comuni di minori dimensioni, essa possa essere applicata anche ai responsabili dei servizi appartenenti ad altre carriere, ove su questi comunque gravi la gestione dell'Ente.

La logica del sistema risulta così non compromessa giacché il Comune in ipotesi di assicurazione per responsabilità civile provvede *in primis* alla copertura di un rischio proprio, in quanto la responsabilità nella quale funzionari ed impiegati degli enti pubblici possono incorrere si estende – per il disposto costituzionale di cui all'art. 28 – agli enti pubblici.

Come è facile constatare il principio sopra enunciato si innesta con logica coerenza nel nostro sistema normativo e cede il passo soltanto di fronte a esplicita disposizione normativa contraria.

A questo punto, poiché le difese di parte attrice hanno sostenuto che – oggi - nella più recente legislazione sono "in affioramento" sporadiche norme, che, riguardate unitariamente, preconizzano un imminente principio di consenso normativo all'assicurabilità dei rischi anche per responsabilità amministrativo-contabile, il Collegio dovrà farsi carico di passare in breve rassegna le norme di maggior rilievo in tema di assicurabilità.

Una delle prime disposizioni legislative che si occuparono della materia va individuato nell'art. 28 del d.P.R. 20.12.1979, n. 761, che consentiva di assicurare il personale delle UUSLL per le spese per "... eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio ... senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o dolo ...". E, in generale le polizze a favore dei dipendenti USL, fuoriuscenti dagli indicati ristrettissimi limiti, sono state giudicate dalla Corte "indebite liberalità non consentite".

Alcuni anni dopo, con riguardo agli Enti locali, è entrata in vigore la legge 27.12.1985, n. 816, che all'art. 23 prevedeva che i Comuni e le Province "... possono assicurare i propri amministratori e i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato ...". Da qui ha tratto origine la discussione riguardante l'individuazione degli "assicurabili".

La Corte dei conti ha ritenuto la normativa limitata solo agli amministratori dei Comuni e delle province (con esclusione quindi degli amministratori delle aziende municipalizzate, delle comunità montane ecc.) giacché le norme esplicitamente derogatorie ad un principio generale di non assicurazione sono insuscettibili di applicazione analogica o di interpretazione estensiva alle categorie non espressamente previste. Per i rapporti che rimangono fuori della disciplina non può che ritenersi applicabile il criterio di autoresponsabilità dell'amministratore (cfr. C.d.c., Sez. I, 28.7.1987 n. 119).

Successivamente, la legge 11.2.1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici) all'art. 17 ha previsto l'obbligo per le amministrazioni e gli Enti aggiudicatari di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Forme di tutela assicurativa dei dipendenti pubblici sono state, poi, previste in alcune discipline di settore e nei contratti collettivi della dirigenza pubblica il cui assetto nel periodo 1992-1997 si è andato profondamente modificando, ove si è prevista la possibilità di stipulare polizze.

Comunque, nei casi menzionati, l'indirizzo generale (anche se non sono mancate voci contrarie) è apparso orientato verso la copertura di ipotesi di responsabilità diretta della pubblica amministrazione verso i terzi nonché a ipotesi di danno legato a spese di giudizio, assistenza legale o risarcimento di danno che il pubblico dipendente subisca qualora chiamato in causa nonostante la colpa lieve.

Fino a questo punto, sebbene con gli indicati margini di ambiguità, anche la normativa si era mantenuta entro limiti non solo ragionevoli, ma coerenti con il sistema, anche perché, verosimilmente, il legislatore si rendeva conto che con una assicurabilità generalizzata non solo sarebbe venuto meno l'effetto "deterrenza", ma anche che i costi assicurativi avrebbero, con tutta probabilità, superato l'entità dei danni, giacché gli assicuratori non potendo disporre di accurate categorie attuariali avrebbero calibrato i premi in eccesso.

Nel 1997, rompendo gli argini la Regione Emilia aveva già promulgato una sua legge (L.R. 26.7.1997 n. 24) di

portata ancor più ampia, infatti, consentiva la stipula di assicurazione (a favore dei Consiglieri regionali) estesa non solo ad ogni forma di responsabilità patrimoniale, ma anche ogni forma di infortunio e invalidità nonché tutte le spese di giudizio. Peraltro, detta normativa, che sovverte i principi fondamentali del rapporto di pubblico servizio, ben difficilmente potrà reggere ad un eventuale vaglio costituzionale.

E, di recente, la Regione Lazio ha riaperto il dibattito con l'approvazione della L.R. n. 48/98, che con la modifica apportata alla L.R. 2.5.1995, n. 19, inserendovi l'art. 9 *bis* ha previsto la copertura dei "Rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali" per i consiglieri e gli assessori regionali in carica in relazione ha coperto ogni possibile rischio di responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale, compresa la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile. La norma in parola parla di "rischi" derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali, ma - in realtà - viene a coprire anche ogni comportamento caratterizzato da colpa grave o dolo (ossia volontà di arrecare pregiudizio), facendo venir meno ogni interesse alla buona amministrazione, giacché ogni onere resta - comunque - a carico della collettività, con sospetto di legittimità costituzionale (art. 97 Cost.; cfr. C.Cost. Sent. n. 371 dd. 20.11.1998).

Nel 1999 la Legge 3.8.1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomie e ordinamento degli enti locali e modifiche alla Legge 8.6.9990, n. 142", all'art. 26, c. V, nel confermare che le Province, i Comuni e le Comunità montane, le Unioni di comuni ed i Consorzi fra enti locali possono assicurare i loro amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, ha riaffermato la facoltà già concessa dall'art. 23 della legge 27.12.1985, n. 816, mantenendola nei limiti già fissati, senza alcuna estensione implicita o esplicita alla responsabilità amministrativo-contabile.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro, per il quadrienni 1998-2001, area della dirigenza Comparto Regioni - autonomie locali, all'art. 38 conferma che gli enti possono assumere le iniziative necessarie per la copertura della responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, senza estensione alla responsabilità amministrativa. Resta, quindi, fermo il limite della colpa lieve.

In altri contratti (cfr. Dirigenza sanitaria quadriennio 1998-2001) ritorna un processo di appropriazione da parte dei dirigenti della responsabilità delle scelte legate alla gestione complessiva dell'Azienda. Infatti, per la stipula delle polizze assicurative per la responsabilità civile dei dirigenti è previsto il cofinanziamento da parte degli stessi dirigenti. E, per le spese di patrocinio legale del dirigente, si prevede che il relativo onere venga anticipato dall'azienda, salvo i casi in cui sussista conflitto d'interessi, indi è assunto - in via definitiva - dalla stessa, solo in caso di piena assoluzione.

Dopo aver percorso, sia pure a volo radente, la più significativa normativa sul tema - osserva il Collegio - che il punto nodale, ossia quanto dei rischi dell'attività pubblica debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, non appare di meridiana evidenza.

In vero, l'alluvione normativa, la stratificazione nel tempo di disposizioni, non consente sicuri ancoraggi costituenti punti fermi, conseguentemente emerge la necessità di alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto va osservato che sussistono differenziate normative di settore, che, pur costituendo - in alcuni casi - fratture del sistema, non impediscono di cogliere quella linea di tendenza legislativa che, col tempo, si va delineando.

Inoltre, a prescindere da posizioni assicurative prescritte da specifiche norme, appare, *in primis*, che l'indirizzo normativo è proteso verso un ordine oggi rinvenibile solo a livello di principi, ossia - in concreto - emerge un orientamento volto alla copertura delle ipotesi di responsabilità civile, delle spese legali e di giudizio, qualora il dipendente sia chiamato in causa senza colpa. E', altresì, rilevabile il disfavore con il quale il legislatore riguarda i casi connessi al dolo ed alla colpa grave.

In sostanza, il limite di assicurabilità (cfr. anche C.d.c., SS.RR. 5.4.1991, 707/A) è quello di evitare di assumere a proprio carico rischi non propri, così come - appunto - avverrebbe nel caso di assicurazione per danno erariale. Ove la polizza sia assunta a carico dell'Ente (che nella specie - si noti - è creditore) questo diviene creditore di se stesso.

Tale visione, consente anche di ricondurre nell'ambito della legalità costituzionale il sistema assicurativo

relativo alla pubblica amministrazione.

Quindi, come già detto, del tutto fuori del sistema appare l'assunzione da parte dell'ente pubblico dell'onere della tutela assi-curativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale per la sua contrarietà al principio di cui all'art. 28 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio; funzione, che non può essere annullata o ridotta utilizzandosi risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo non può che essere ritenuta illecita e produttiva di danno per l'erario, giacché si opera traslazione del rischio dal soggetto imputabile al soggetto creditore.

Tutto ciò posto, in assenza di specifica norma autorizzatoria ed in presenza dei suesposti principi, in concreto il Collegio ritiene che l'esame degli atti processuali, prodotti in fascicolo dalla Procura attrice, attesta un quadro fattuale idoneo a fondare, nella sostanza, la richiesta attorea (nei confronti dei convenuti), giacché - dalla disamina delle evidenze in atti - emergono convergenti elementi.

Non ritiene la Sezione, quindi, di passare in rassegna ulteriori singole osservazioni ed affermazioni delle rispettive difese, avendo - sostanzialmente - provveduto il P.M. a tale analisi, per la quale qui si manifesta convincimento adesivo. Va solo precisato che a nulla rileva il positivo controllo da parte del CORECO (invocato da alcuni convenuti) giacché tale positivo vaglio non conferisce legittimità all'atto, né la legittimità dell'operato in esame può essere desunto dall'insussistenza di specifica norma contraria.

Resta così riconosciuta la sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie di responsabilità amministrativa, nei confronti di tutti i convenuti.

In particolare, come ha correttamente argomentato la Procura, appare di tutta evidenza la responsabilità degli organi amministrativi, Segretario Comunale e Capo dell'Ufficio Ragioneria, ma non può escludersi anche una responsabilità dei componenti della Giunta che approvarono la delibera in parola; questi hanno concordemente affermato di aver deliberato dopo aver richiesto un secondo esame più approfondito della questione, giacché inizialmente dubitarono della legittimità di una assicurazione a favore dei dipendenti con oneri a carico del bilancio comunale. Nella specie la gravità della colpa consiste proprio nell'essersi rimessi, dopo aver percepito l'illiceità della proposta delibera, acriticamente alle valutazioni di coloro che, in definitiva, avrebbero tratto giovamento dalla delibera.

Un superficiale esame della polizza avrebbe consentito di notare che non erano stati esclusi fatti od omissioni gravemente colposi, come esplicitamente indicato nella norma del C.C.N.L., sopra richiamata, e che la polizza non era limitata alla sola responsabilità civile, dal momento che le garanzie erano estese anche ai casi "di responsabilità amministrativa, di responsabilità contabile e formale". Senza la loro approvazione la polizza non sarebbe stata stipulata ed il correlato danno non si sarebbe prodotto.

Per quanto attiene la quantificazione del danno, rilevato che per detta polizza è stata corrisposta per il biennio 1997-1999 la somma complessiva di lire 14.900.000, ritiene il Collegio - in adesione all'impostazione procuratoria - che la medesima può ritenersi parzialmente legittima per quanto attiene alle ipotesi di responsabilità civile (limitatamente a comportamenti semplicemente colposi), per cui il relativo importo non costituisce danno ed il premio va depurato in tal senso.

Nell'impossibilità di procedere ad una effettiva quantificazione del danno, i maggiori oneri costituenti danno possono quantificarsi, con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura del 50%, ripartito in parti uguali tra i convenuti, giacché l'apporto causale coinvolge tutti in pari misura, soltanto la mancata adesione all'iter approvativo dell'atto censurato avrebbe potuto esimere da responsabilità.

Conclusivamente i signori, in epigrafe nominati, vengono ritenuti responsabili a titolo di colpa grave per l'importo che viene calcolato in complessive lire 7.450.000, ossia lire 1.490.000 ciascuno.

Atteso, poi, che l'obbligazione risarcitoria ha sempre natura di debito di valore e tende a restaurare pienamente il patrimonio del danneggiato, sul *quantum* di condanna deve essere computata la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della stipulazione della polizza sino alla pubblicazione della presente sentenza.

La condanna va estesa, poi, alle spese di giudizio, che - sino alla pubblicazione della presente sentenza - si liquidano in lire 1.997.720 (unmilionenovecentonovatamilasettecentoventi) nonché agli interessi legali sulle somme medesime, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Il Collegio non ritiene di poter fare uso del potere di riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 52 R.D. n. 1214/1934.

Infatti, nella particolare fattispecie all'esame, questa Sezione non può mancare di rilevare che - anche se la qualificazione dell'elemento soggettivo non è stato riconosciuto come dolo - si appalesano comunque particolarmente gravi le mancanze dei doveri d'ufficio da parte dei convenuti: tutti - infatti - rivestivano, sostanzialmente, posizione apicale, e, come tali, erano tenuti ad una condotta irre-prensibile dando così il massimo esempio (anche nei confronti dei dipendenti) di integrità e correttezza, non solo nel raggiungimento degli obiettivi finali dell'Ente, ma anche nell'assoluto rispetto delle norme, applicate - invece - con interpretazione in favore di specifici soggetti.

La condotta appare perciò meritevole di particolare censura, appunto, per il rilievo della posizione rivestita.

P.Q.M.

L'intestata Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, definitivamente pronunciando, condanna i sig.ri: V. Daniela, L. Diego, T. Gianfranco, TM. Olvi e C. Maurizio, in epigrafe meglio generalizzati, al pagamento, in favore del Comune di XX (UD), della somma di L. 1.490.000 ciascuno, nonché alla rivalutazione monetaria come da motivazione fino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali a far tempo da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

La condanna inoltre va estesa al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate in Lire 1.997.720 (unmilionenovecentonovatamilasettecentoventi) da suddividersi in parti uguali.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del giorno **6 giugno 2000**.